



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di ASCOLI PICENO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2024 promossa da:

( S.R.L. (C.F. ), con il  
patrocinio dell'avv.

**OPPONENTE**

contro

1) NPLS S.p.A. (p. IVA S.R.L. (C.F. ( 1),  
( ), entrambi con il patrocinio dell'avv.

**OPPOSTO**

**oggetto:** opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

**CONCLUSIONI**

Per l'opponente: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza disattesa:

a) Con riferimento all'intera procedura esecutiva n. 3 R.G.E.:

-in via preliminare, in accoglimento della dedotta opposizione agli atti esecutivi, dichiarare l'inefficacia del pignoramento per mancato deposito nei termini del precetto intimato sul mutuo ' e delle copie attestata del titolo, del precetto e del pignoramento, ai sensi dell'art. 557 c.p.c., e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura;

b) Con riferimento ai crediti di cui ai mutui ' rep.

-in via subordinata al mancato accoglimento dell'istanza che precede, in accoglimento della dedotta opposizione all'esecuzione, dichiarare la carenza di titolarità del diritto azionato e di legittimazione attiva in capo al creditore procedente opposto per difetto di cessione del credito azionato, e per l'effetto dichiarare che il creditore procedente non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attrice per i titoli azionati, con ogni conseguente statuizione;

-in via subordinata al mancato accoglimento delle istanze che precedono, in accoglimento della dedotta opposizione all'esecuzione, dichiarare la carenza di legittimazione in relazione all'azione intrapresa in capo a ( S.p.A. quale mandataria della NPLS S.r.l., per difetto di procura rilasciata da parte dell'asserita parte creditrice NPLS S.r.l.;

-in via ulteriormente gradata, in accoglimento della dedotta opposizione all'esecuzione, dichiarare non dovute le somme di cui all'atto di opposizione per effetto del ricalcolo del debito di Overall Service S.r.l. alla luce delle dedotte censure circa il criterio di capitalizzazione ed i tassi d'interesse previsti nei

contratti di mutuo a rogiti del notaio [redacted], riducendo detto debito della somma di € € 61.599,78= per effetto del ricalcolo dei saldi in applicazione dei tassi di cui all'art. 117 T.U.B., ovvero della somma di € 51.808,69= per effetto del ricalcolo dei saldi in applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio di opposizione;

c) Con riferimento all'intervento per il credito di cui al mutuo [redacted]

-In via preliminare, in accoglimento della dedotta opposizione agli atti esecutivi, dichiarare la nullità dell'intervento per il mancato rispetto delle norme tecniche relative alle caratteristiche degli atti da depositarsi nel processo civile;

-in via subordinata, al mancato accoglimento dell'istanza che precede, in accoglimento della dedotta opposizione all'esecuzione, dichiarare la carenza di titolarità del diritto azionato e di legittimazione attiva in capo al creditore procedente opposto per difetto di cessione del credito azionato, e per l'effetto dichiarare che il creditore procedente non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attrice per i titoli azionati, con ogni conseguente statuizione;

-in via subordinata al mancato accoglimento delle istanze che precedono, in accoglimento della dedotta opposizione all'esecuzione, dichiarare la carenza di legittimazione in relazione all'azione intrapresa in capo a [redacted] S.p.A. quale mandataria della [redacted] NPLS [redacted] S.r.l., per difetto di procura rilasciata da parte dell'asserita parte creditrice [redacted] NPLS [redacted] S.r.l.;

-in via ulteriormente gradata, in accoglimento della dedotta opposizione all'esecuzione, dichiarare non dovute le somme di cui all'atto introduttivo per effetto del ricalcolo del debito di [redacted]

[redacted] S.r.l. alla luce delle dedotte censure circa il criterio di capitalizzazione ed i tassi d'interesse previsti nei contratti di mutuo a rogiti del notaio [redacted] riducendo detto debito della somma di € 25.697,68= per effetto del ricalcolo dei saldi in applicazione dei tassi di cui all'art. 117 T.U.B., ovvero della somma di € 16.719,79= per effetto del ricalcolo dei saldi in applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., ovvero della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio di opposizione;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, per tutte le motivazioni esposte, ogni avversa domanda e richiesta disattesa:

- in via preliminare, dichiarare con ogni statuizione di legge il difetto di legittimazione passiva di [redacted] S.p.a. in proprio, soggetto privo di ogni legittimazione processuale e sostanziale passiva e anche di titolarità del credito nel rapporto controverso e disporre l'immediata estromissione dal presente giudizio con condanna dell'attore alla refusione delle spese legali;

- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [redacted] NPLS [redacted] SRL in ordine ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sono state tenute dall'originaria titolare del credito Banca del [redacted]

- nel merito respingere l'opposizione promossa dal [redacted] S.r.l., poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il valido diritto del creditore procedente [redacted] NPLS [redacted] S.r.l. a proseguire la procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] 2023, del Tribunale di Ascoli Piceno.

Con vittoria di spese e competenze di lite”.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 12.9.2024 [redacted] S.r.l. conveniva in giudizio [redacted] NPLS [redacted] S.r.l. e [redacted] S.p.A., deducendo che: con atto di pignoramento immobiliare notificato alla terza datrice d'ipoteca [redacted]

s.r.l. (da qui in avanti semplicemente ) in data 12.1.2023, la ] NPLS : s.r.l. in persona della mandataria S.p.A. aveva portato ad esecuzione (n.r.g. 15/2023) due contratti di mutuo a rogito notaio ( ), in data 29.5.2023 la ] aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e il G.E. aveva, con ordinanza del 13.7.2024, rigettato l'istanza di sospensione assegnando 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. L'opponente introduceva, dunque, l'odierno giudizio di merito dell'opposizione, basata sui seguenti motivi così sintetizzabili: incompletezza dell'iscrizione a ruolo *ex art. 557 c.p.c.*, poiché la ] aveva intimato, prima del pignoramento, oltre al precetto relativo ai due mutui a rogito notaio ] anche un secondo precetto relativo a un terzo mutuo per notaio ] che però non aveva depositato all'atto dell'iscrizione del pignoramento; mancata attestazione di conformità della copia del pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo, sprovvisti di firma digitale del difensore, entro il termine di 15 giorni, con conseguente inefficacia del pignoramento *ex art. 557, c. 3, c.p.c.*; difetto di legittimazione attiva e comunque di titolarità del credito in capo al creditore procedente, non essendo sufficiente prova della cessione, asseritamente intervenuta, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; mancanza della procura in capo all'asserita mandataria ] S.p.A.; presenza, nei mutui azionati, di clausole nulle (inammissibile anatocismo derivante dall'applicazione di un ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, indeterminatezza del tasso d'interesse contrattuale, presenza di costi occulti); nullità dell'intervento - spiegato dalla ] nella stessa procedura esecutiva successivamente al pignoramento, in virtù del secondo precetto intimato e relativo al mutuo ] del 27.1.2017 - per mancato rispetto delle specifiche tecniche del p.c.t., consistendo l'atto d'intervento in una scansione di originale cartaceo anziché in un atto nativo digitale; estensione anche a tale intervento degli altri motivi di opposizione proposti contro il primo precetto e pignoramento in punto di difetto di legittimazione attiva della cessionaria e della mandataria e di nullità delle clausole del contratto di mutuo. Chiedeva, quindi, dichiararsi rispettivamente l'inefficacia del pignoramento e la nullità dell'intervento, con estinzione della procedura esecutiva; in subordine, accogliersi gli ulteriori motivi di opposizione. Si costituivano in giudizio, con unitario atto, la ] NPLS : s.r.l. in persona della mandataria ] S.p.A. e quest'ultima società in proprio, in tale ultima veste al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (poiché citata, appunto, in proprio e non quale mandataria). La ] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze restitutorie e risarcitorie derivanti da condotte proprie della cedente il credito, originaria titolare. Nel merito deduceva che: il pignoramento era valido poiché basato solo sul primo precetto notificato (relativo ai due mutui per notaio ], mentre per il secondo precetto (su mutuo per notaio ], correttamente allegato, la ] aveva spiegato separato intervento nella stessa procedura esecutiva; la mancanza di attestazione di conformità della copia del pignoramento, del precetto e del titolo esecutivo agli originali era stata già riconosciuta dal collegio – in sede di reclamo avverso l'ordinanza del G.E. – come mera irregolarità sanabile e in concreto sanata; vi era piena prova della titolarità del credito in capo a ] NPLS : s.r.l. risultante non solo dalla pubblicazione della cessione, da parte di Banca del ] in G.U. (con relativa descrizione delle caratteristiche dei crediti e *link* ove verificare gli NDG), ma anche dalla dichiarazione della cedente e dal possesso degli originali dei titoli esecutivi azionati; vi era la procura speciale alla mandataria ] (doc. 2 allegato alla comparsa); le condizioni contrattuali erano pienamente valide, essendo il tasso d'interesse determinato e non nascondendo il regime di ammortamento adottato alcun occulto anatocismo. Eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e l'inammissibilità del motivo di

opposizione relativo all'atto di intervento nella procedura esecutiva (su mutuo \_\_\_\_\_, non essendo stata proposta opposizione con rituale ricorso notificato entro 20 giorni dall'intervento ex art. 617 c.p.c. Le opposte chiedevano, dunque, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ in proprio, il difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ n ordine a domande risarcitorie/restitutorie, e nel merito respingere l'opposizione.

Depositate le memorie ex art. 171 *ter* c.p.c., in esito alla prima udienza veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c., in trattazione scritta e previa assegnazione di termine per memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note scritte.

E' infondata la preliminare eccezione, svolta dall'opposta, di difetto di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ NPLS \_\_\_\_\_ s.r.l. su eventuali domande restitutorie o risarcitorie, non essendo domande di tal genere state formulate dall'opponente, come è evidente dalle conclusioni rassegnate. Il motivo IV di opposizione (numerazione contenuta in citazione) è, infatti, esclusivamente volto a contestare la correttezza del *quantum* del credito azionato e non a svolgere domande restitutorie di alcun genere.

Parimenti infondata è l'eccezione, svolta dall'opponente, di difetto di legittimazione attiva del creditore procedente. Com'è noto, l'istituto della legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione, ovvero il diritto di agire in giudizio. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intenderla (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

Nel caso in esame, dalla prospettazione proposta dall'odierna parte opposta nel precetto emerge esplicitamente la indicazione della stessa quale titolare del credito. Tanto basta a far ritenere sussistente la legittimazione attiva in capo all'opposta.

Del pari infondata è l'eccezione, anch'essa mal posta in termini di "carenza di legittimazione ad agire", in capo a doValue S.p.A. per assenza di procura. Dopo la superflua sottolineatura per cui è doValue stessa a qualificarsi come mandataria nell'atto di precetto, basti rilevare che vi è in atti valida procura speciale con autentica notarile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ NPLS \_\_\_\_\_ s.r.l. alla medesima \_\_\_\_\_ S.p.A. quale mandataria per l'attività di recupero dei crediti (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione).

Infondata, infine, è l'eccezione, svolta da \_\_\_\_\_ S.p.A. in proprio, di carenza di legittimazione passiva poiché citata, appunto, in proprio e non quale mandataria. Pur mancando, nella parte dell'atto di citazione dedicata alla *vocatio*, l'indicazione della specifica qualità di mandataria di doValue, tale

qualità emerge, tuttavia, evidente dal corpo della motivazione dell'atto stesso, in modo che non possano sussistere effettivi e concreti dubbi al riguardo.

Risulta, invece, fondato il motivo di opposizione relativo alla inefficacia del pignoramento per mancato deposito, nei termini di cui all'art. 557, c. 3, c.p.c. (nel testo *ratione temporis* applicabile), di copie attestare conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento.

Sul punto deve premettersi che il creditore precedente aveva depositato, all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di esecuzione ed entro il prescritto termine di quindici giorni, in via telematica, copie informatiche del titolo esecutivo (i due mutui Guidi del 2009), del precetto e del pignoramento formate tutte dal procuratore della parte istante non come copie native digitali ma come copie informatiche di documenti analogici, sulle quali, in calce, era stata apposta – sempre in via analogica - l'attestazione di conformità all'originale, sottoscritta con una firma “tradizionale”; in particolare, le predette copie digitali sono state create mediante scansione per immagine del documento analogico e depositate nel fascicolo telematico senza alcuna attestazione di conformità del documento digitale così creato - interna al documento informatico oppure inserita in un documento informatico separato – e senza alcuna firma digitale. In pratica e semplificando, dunque, non vi era alcuna attestazione di conformità delle copie informatiche depositate agli originali atti di pignoramento, precetto e titoli esecutivi.

E' certamente vero che il giudice dell'esecuzione prima (in sede di ordinanza con cui negava la sospensione) e il collegio del tribunale (in sede di reclamo avverso detta ordinanza) poi, hanno ritenuto che ciò costituisse una mera irregolarità sanabile – e poi effettivamente sanata -, in ossequio a conforme orientamento presente nella giurisprudenza di merito, pur contrapposto ad altro orientamento più restrittivo (favorevole, in consimili casi, all'inefficacia del pignoramento). Tuttavia, deve darsi atto di una recente e netta presa di posizione, sulla questione, da parte della sezione III della Corte di Cassazione, adita proprio in sede di rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.* per la risoluzione di questione di diritto.

Ebbene, la sez. III ha ritenuto, con sentenza n. 28513 del 27.10.2025, che *l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.*

Tanto la Corte ha ritenuto non solo, e a maggior ragione, in virtù del testo degli artt. 543 e 557 c.p.c. come entrato in vigore a seguito della novella operata con d.lgs. 164/2024 (entrata in vigore il 26.11.2024 e applicabile ai processi introdotti successivamente al 28.2.2023), ma anche in virtù della formulazione previgente dei medesimi. E lo ha fatto non solo valorizzando argomenti di natura letterale (in particolare: l'inequivoco dato testuale dell'art. 557, c. 2, nella versione odierna; il riferimento alle “copie” contenuto nel testo previgente del comma 3 dell'art. 557, il quale non poteva non riferirsi necessariamente alle “copie conformi” di cui al comma precedente; l'analogia previsione contenuta nell'art. 196-*novies*, c. 2, e nell'art. 159-*ter* delle disp. att. c.p.c.), ed argomenti sistematici di natura processuale (in particolare: l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia, ovvero deve avere il possesso del titolo; in mancanza di

attestazione di conformità, quindi, il giudice dell'esecuzione non sarebbe messo in condizione di conoscere – con il grado di certezza che la legge esige, per esigenze che possono definirsi di ordine pubblico processuale in relazione ad un processo sostanzialmente unilaterale a vantaggio del creditore e nei confronti dell'esecutato – se il creditore sia legittimato o meno all'esercizio dell'azione esecutiva; la nozione di sanatoria per raggiungimento dello scopo – effettiva conformità delle copie non attestate conformi agli originali – non è giuridicamente applicabile al caso in questione, in cui non si tratta di nullità ma di inefficacia per mancato tempestivo deposito), ma anche spiegando l'inesistibilità alla fattispecie dei principi in precedenza espressi dalle SS.UU. in materia di attestazione di conformità tra originali telematici e copie analogiche del ricorso e della sentenza impugnata in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, e, più in generale, l'inapplicabilità del richiamo ai principi di strumentalità delle forme processuali. In sostanza, secondo la Corte, *le norme che vengono in considerazione impongono chiaramente il deposito di copie attestate conformi agli originali di determinati atti in un termine perentorio. Di conseguenza, così come l'omesso deposito di dette copie nel suddetto termine perentorio non può essere "sanato" dal deposito tardivo delle stesse, anche il deposito di semplici copie prive di attestazione di conformità agli originali non può essere "sanato" dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi.*

Nel caso di specie, dunque, stante il fatto che, al momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, non vi era alcuna attestazione di conformità della depositata copia informatica del precetto, del pignoramento e del titolo ai rispettivi originali cartacei, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte deve ritenersi che il pignoramento abbia inesorabilmente perso efficacia, senza che il successivo (avvenuto oltre i 15 giorni di legge) deposito dell'attestazione di conformità delle copie digitali agli originali possa avere effetto sanante.

Gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'esecuzione come originariamente iscritta risultano assorbiti.

Deve, poi, essere affrontata l'opposizione (motivo V secondo la numerazione contenuta in citazione) all'intervento depositato nel giudizio di esecuzione dalla NPLS s.r.l. e fondato sul mutuo per notaio del 27.1.2017 (dove la è debitrice in proprio, e non terzo datore d'ipoteca). Tale intervento è avvenuto in data 5.5.2023 e, nelle successive note autorizzate depositate in data 5.1.2024 nella opposizione davanti al g.e. (n.r.g. 15-1/2023), la I proponeva opposizione all'esecuzione nei confronti di tale intervento. E' certamente vero che tale ulteriore opposizione è stata proposta con un atto difforme dal modello legale, il quale richiede (art. 615, c. 2, c.p.c.) un separato e specifico ricorso al giudice dell'esecuzione. Ma è altrettanto vero che la relativa nullità (*ex art. 156, c. 2, c.p.c.*) è sanabile, per raggiungimento dello scopo (c. 3 del medesimo art. 156). La Corte di Cassazione ha, anch'essa, pacificamente affermato che la nullità dell'atto di opposizione non proposto secondo il modello legale (perché, appunto, non proposto con ricorso o non rivolto al g.e.), *può però rimanere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che venga assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione* (cfr. Cass. sentenza n. 25170/2018, in motivazione, cui integralmente si rinvia). Nel presente caso la nullità è in concreto stata sanata per

raggiungimento dello scopo. Le note in cui l'opposizione era contenuta, infatti, sono state depositate nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare ed erano destinate proprio al g.e., il quale le ha lette tenendole in considerazione all'atto dello scioglimento della riserva con ordinanza del 13.7.2024, con la quale ha poi assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

I motivi azionati con detta seconda opposizione possono, dunque, essere esaminati anche in questa sede.

Ebbene, quanto, in primo luogo, alla eccepita nullità dell'intervento per mancato rispetto delle specifiche tecniche del p.c.t., consistendo l'atto d'intervento in una scansione di originale cartaceo anziché in atto nativo digitale, essa deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, essendo comunque l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza della *Commissione*, che ha spiegato una pluralità di motivi di opposizione nel merito dello stesso.

Quanto all'eccepito difetto di legittimazione del mandatario, vale quanto già sopra detto in merito alla presenza in atti di valida procura speciale.

Quanto all'eccepita "carezza di legittimazione attiva del cessionario per mancata prova della cessione del credito a suo favore", ribadito quanto già sopra detto in merito alla legittimazione ad agire (che emerge in maniera piana dal contenuto dell'atto di precetto), appare opportuno riquilibrare le censure espresse dall'opponente come attinenti alla titolarità sostanziale del rapporto di credito dal lato attivo.

Le censure, comunque, non appaiono fondate. La *Commissione* NPLS s.r.l. ha depositato, infatti: l'estratto della G.U. nel quale è stata pubblicata la cessione in proprio favore del credito originariamente vantato dalla Banca di *Monte dei Paschi di Siena* (cessione ricomprendente tutti i crediti anche relativi a finanziamenti sorti tra il gennaio 1964 e il gennaio 2020 e classificati in sofferenza); la dichiarazione (all. 4) della Banca cedente in merito all'avvenuta cessione dello specifico credito derivante dal mutuo per notaio Scipione rep. 2824; l'allegato (all. 5), scaricabile dal sito internet (<https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/>), nel quale inserendo il numero di NDG 48486, si conferma che la posizione è stata oggetto di cessione. Inoltre, la cessionaria è in possesso dell'originale del titolo esecutivo citato, com'è pacifico tra le parti. Tutti tali elementi, unitariamente considerati, sono certamente sufficienti a dimostrare la titolarità del diritto in capo alla creditrice procedente, a meno di non voler ritenere – ma la circostanza non è stata nemmeno allegata dalla debitrice (né dalla Banca cedente che era presente nel processo esecutivo) – che il titolo esecutivo sia stato illegittimamente sottratto all'avente diritto.

Devono, infine, esaminarsi le eccezioni di nullità delle clausole del mutuo in questione per violazione del divieto di anatocismo ed indeterminatezza dei tassi d'interesse. La società opponente, alla luce delle considerazioni formulate nella perizia di parte depositata, rileva l'illegittimità sia delle clausole determinative degli interessi che del regime finanziario di capitalizzazione composta degli stessi. In particolare, sostiene che il piano di ammortamento del mutuo oggetto di controversia sia connotato da un sottaciuto regime finanziario in capitalizzazione composta, in conseguenza del quale gli interessi maturati, a causa della loro capitalizzazione, sarebbero causa di maturazione di ulteriori interessi, integrando così una fattispecie di natura anatocistica.

Come noto, l'ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente); in altri termini, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo costante composte in parte da una quota interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale crescenti

quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. Sul punto, il Tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza n. 606 del 14.10.2020, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria, aveva già affermato che *tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del "piano di ammortamento" - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare. Ed infatti, tale tipologia di piano di rimborso - che comporta che la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce - non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto)*. Nello stesso senso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente ritenuto che *in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti* (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 15130 del 29/05/2024). Al di là del concreto riferimento all'applicazione di un tasso di interessi in misura fissa, stando alla pronuncia richiamata, deve ritenersi che *non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. [...] Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto* (Cassazione, Sez. U, cit.). Posto, dunque, che l'ammortamento alla francese non dà vita al fenomeno dell'anatocismo in quanto il maggior carico di interessi costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente, i motivi di doglianza posti alla base della domanda attorea non appaiono meritevoli di accoglimento nella parte relativa all'asserita applicazione di interessi anatocistica legata di per sé all'adozione di un piano di ammortamento *c.d. alla francese*: in assenza di una specifica prova volta alla concreta dimostrazione dell'applicazione di interessi anatocistici, nel caso in esame, deve ritenersi che l'interesse applicato sia un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.

Inoltre, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese, oltre a non comportare l'applicazione di interessi anatocistici, neppure ponga problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Il piano di ammortamento del mutuo in questione (esaminato anche nella perizia di parte opponente) riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.

Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo l'insegnamento della Corte di legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14). Inoltre, *in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)* (Cassazione, Sez. U, n. 15130/2024).

Infine, il tasso d'interesse variabile come stabilito in contratto risulta, in sé, determinato, essendo espressamente stabilito, quale TAN iniziale, il 2,500% indicizzato all'Euribor 6 mesi con specificazione del divisore (365). Il tasso di interesse, dunque, non può essere considerato indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio *per relationem* al tasso Euribor a sei mesi, il quale costituisce di per sé un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca" (Tribunale di Milano del 24 giugno 2016, n. 7884; Trib. Catania, 14 ottobre 2020).

Per tali motivi l'opposizione avverso l'atto di intervento risulterebbe, in sé, infondata.

Deve, tuttavia, ritenersi che, essendo inficiata in radice – in virtù dell'accoglimento dell'opposizione originaria – l'iscrizione a ruolo dell'intera procedura esecutiva, il processo esecutivo non possa validamente proseguire neppure limitatamente al credito oggetto dell'intervento. Dovrà, dunque, mandarsi al Giudice dell'Esecuzione affinché dichiari l'estinzione della procedura esecutiva e provveda alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Alla luce del fatto che la questione dirimente in causa è stata oggetto di pronuncia della Cassazione - prima della quale vi era forte contrasto in seno alla giurisprudenza di merito - sopravvenuta all'introduzione del giudizio, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara inefficace il pignoramento ai sensi dell'art. 557 c.p.c.; manda al G.E. per la declaratoria di estinzione della procedura es. imm. n.r.g.e. /2023 e per la cancellazione della trascrizione del pignoramento;

compensa integralmente le spese di giudizio.

Ascoli Piceno, 30 gennaio 2026

Il Giudice  
dott. Francesca Sirianni